

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3720

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LAVAGNINI

Delega al Governo per il riallineamento delle carriere dei marescialli delle Forze armate con quelle dei marescialli delle Forze di polizia

Presentata il 25 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, costituisce un impianto normativo articolato con cui si è inteso rivedere i complessi meccanismi del reclutamento, dello stato e dell'avanzamento del personale non direttivo appartenente alle Forze armate. Con tale provvedimento sono stati altresì istituiti i nuovi ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, nonché la categoria dei volontari in ferma breve. Tuttavia, nonostante le sostanziali modifiche apportate alla precedente disciplina e il sicuro diminuire delle differenze con il corrispettivo personale delle altre amministrazioni del « comparto sicurezza » il provvedimento non si è rivelato pienamente rispondente alle aspettative del personale. Ciò, in particolare, si è verificato per effetto del diverso regime transitorio prefigurato. Infatti, all'epoca dell'emanazione del decreto legislativo

n. 196 del 1995 non fu possibile tecnicamente adottare una fase transitoria simile a quella delle altre amministrazioni del settore in quanto le Forze armate si sono trovate a non disporre di personale in servizio permanente nei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente poiché istituiti, come detto, dal provvedimento stesso. Pertanto, mentre per le Forze di polizia è stata possibile l'attribuzione di un doppio salto di grado nel ruolo degli ispettori in quanto le presenze in organico garantivano un adeguato bacino di personale, per le Forze armate si è potuto invece attribuire un singolo salto di grado nel ruolo dei marescialli in relazione all'insufficiente numero di personale da transitare nei nuovi ruoli.

Con le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 196 del

1995), è stato possibile prevedere una serie di disposizioni a beneficio del personale che hanno consentito di ristorare parzialmente, e solo dal punto di vista economico, i disallineamenti discendenti dalla diversità della disciplina transitoria all'epoca adottata.

Il passaggio dai livelli retributivi ai parametri stipendiali, stabilito dalla legge n. 86 del 2001, rispecchia e cristallizza le posizioni di stato e di carriera attualmente esistenti nell'ambito del comparto sicurezza, consolidando quindi i disallineamenti tra le Forze armate e le Forze di polizia e portando a regime una diversità di trattamento che era prevista unicamente nella disciplina transitoria.

La presente proposta di legge, pertanto, mira a sanare le sperequazioni che si sono venute a creare in virtù della diversità della disciplina transitoria, mediante opportune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, che aveva tra i suoi obiettivi il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non direttivo dei dicasteri dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e dell'agricoltura e delle foreste al fine di realizzare una sostanziale omogeneità nel

settore, nel rispetto del principio di equiordinazione.

Il meccanismo correttivo previsto è quello della delega legislativa al Governo, in quanto è indispensabile una valutazione del Governo stesso e degli organi tecnico-amministrativi del Ministero della difesa in merito all'impatto finanziario e organizzativo derivante dall'attuazione dei criteri di delega individuati dal presente provvedimento.

Oggetto delle misure correttive è il riallineamento delle carriere del personale iscritto nei ruoli dei marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio alla data del 1° settembre 1995, e inquadrato nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il riallineamento viene effettuato individuando la figura paritetica nelle Forze di polizia, indi si considerano grado e anzianità raggiunti da tale personale, si valutano gli eventuali scavalcamenti intervenuti e, quindi, si procede al riallineamento.

Prima dell'emanazione del decreto legislativo viene acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il limite temporale per l'esercizio della delega è di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per disciplinare il riallineamento delle carriere del personale iscritto nei ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, con le carriere del paritetico personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, inquadrato ai sensi della corrispondente disciplina transitoria vigente.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) impedire eventuali passaggi ai gradi superiori da parte del personale delle Forze armate non omogenei rispetto ai passaggi previsti per il personale delle Forze di polizia;

b) preservare le valutazioni già effettuate e i giudizi di idoneità già riportati dal personale delle Forze armate;

c) impedire i passaggi ai gradi superiori da parte del personale beneficiario del riallineamento non omogenei rispetto ai passaggi previsti per il personale già promosso ad un determinato grado;

d) valutare adeguatamente la normativa previgente, con particolare riferi-

mento alle norme relative al conferimento della qualifica di luogotenente;

e) prevedere gli effetti economici del riallineamento a decorrere dal 1° gennaio 2003.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

